



Comune di Sanza

Provincia di Salerno

web www.comune.sanza.sa.it

e mail

info@comune.sanza.sa.it

Piazza XXIV Maggio - 84030

☎ 0975/322536/322766 📠 0975/322626

Regolamento Comunale per il godimento in natura dei pascoli del Comune di Sanza

- **Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23 settembre 2000**
- **Entrato in vigore il 1 gennaio 2001.**

Articolo 1

1. I pascoli ricadenti nella gestione del Comune di Sanza possono essere concessi in godimento agli abitanti del Comune di Sanza sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Articolo 2

1. Ricadono nella regolamentazione al pascolo i pascoli comunali.

Articolo 3

1. Per regolare l'esercizio del pascolo il Comune individuerà distinte zone pascolive anno per anno.

Articolo 4

1. L'uso dei beni consiste nel godimento dei pascoli, col numero dei capi di bestiame autorizzati, nelle epoche stabilite dal Comune di Sanza.

Articolo 5

1. Il godimento dei pascoli è di norma riservato ai cittadini che abbiano la residenza nel Comune di Sanza da almeno cinque anni e che svolgano come attività esclusiva o prevalente l'allevamento del bestiame.

Articolo 6

1. Sono di norma esclusi dal godimento dei pascoli gli allevatori non residenti nel Comune di Sanza, salvo diversa insindacabile valutazione del Comune nel caso in cui le disponibilità di pascolo dovessero risultare in eccedenza rispetto ai bisogni dei capi di bestiame posseduti dagli allevatori residenti.

Articolo 7

1. Per gli allevatori residenti nel Comune di Sanza il godimento dei pascoli è sempre oneroso.
2. L'onere sarà pari a **£. 5000, ora € 2,58**, per unità bovina adulta.
3. Il numero dei capi ammessi al pascolo non potrà essere in ogni caso superiore a quello massimo consentito dalle norme forestali, né per ciascun proprietario potrà essere superiore al numero dei capi che nell'anno risultano dallo stesso denunciati o dichiarati ad altra autorità sanitaria o amministrativa.

Articolo 8

1. Per fruire del godimento in natura dei pascoli i possessori di bestiame devono, entro il primo marzo di ogni anno, presentare apposita domanda al Comune di Sanza.
2. Nella domanda il richiedente dovrà indicare le sue generalità complete, il suo recapito, la data nella quale ha acquisito la residenza in Sanza, allegare fotocopia autenticata del registro di stalla e partita iva.
3. Nella stessa domanda il richiedente dovrà dichiarare di svolgere in via prevalente o esclusiva l'attività di allevatore di bestiame e di obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme del presente regolamento.
4. Per gli equini sarà necessario la marchiatura a fuoco da eseguirsi su tutti gli animali superiori a mesi sei.

Articolo 9

1. Le domande potranno essere presentate al Comune anche dagli allevatori non residenti nel Comune di Sanza, solo nel caso in cui il Comune abbia preventivamente riscontrato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento e, di conseguenza, deliberato limiti e modalità di estensione del godimento agli allevatori non residenti.

Articolo 10

1. Per gli allevatori non residenti la concessione del godimento dei pascoli è sempre onerosa.
2. La somma da pagare è pari a **£ 40.000 per UBA** (Unità Bovina Adulti), **ora € 20,66**.

Articolo 11

1. È fatto assoluto divieto agli allevatori residenti nel Comune di Sanza di avanzare richiesta di pascolo per bestiame appartenente a persone residenti fuori dal Comune.
2. L'inosservanza del predetto divieto, sotto qualsiasi forma si manifesti, può costituire da solo motivo di reiezione della domanda o di revoca della concessione al fidatario inadempiente.

Articolo 12

1. Acquisite le domande, il Comune, previo esame delle stesse, delibera l'elenco degli allevatori ammessi al pascolo, del canone annuo da ciascun dovuto e della zona di pascolo assegnata.
2. Con lo stesso atto deliberativo il Comune espone la motivazione di eventuali esclusioni o dinieghi.

Articolo 13

1. A tutti gli allevatori di bestiame ammessi al pascolo verrà consegnata apposita licenza che dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei sorveglianti.
2. La licenza indicherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero dei capi di bestiame per il quale la fida è concessa e la zona di pascolo assegnata.

Articolo 14

1. Il canone di fida pascolo dovrà essere pagato in un'unica rata preventivamente al rilascio della licenza, mediante versamento al Comune di Sanza da effettuarsi sul **c.c.p. n. 15763840** intestato a "**Comune di Sanza - Servizio Di Tesoreria**" oppure sul **c.c.b. n. 105298** intestato al **Comune di Sanza - Servizio di Tesoreria presso la Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo - Agenzia di Sanza - Tesoriere Comunale**.

Articolo 15

1. Il bestiame condotto al pascolo deve essere custodito da personale idoneo e sufficiente.
2. Il pascolo può esercitarsi così come stabilito dalle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale di cui alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 – Allegato C, articolo 46.

Articolo 16

1. Ciascun fidatario dovrà rimanere nella zona di pascolo che gli è stata assegnata.

Articolo 17

1. Tutto il bestiame ammesso al pascolo deve risultare in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento di polizia veterinaria o prescritti da parte dei servizi veterinari della competente ASL.
2. A tal fine il bestiame è soggetto al controllo sia dei predetti servizi veterinari sia del personale all'uopo incaricato dal Comune.
3. I fidatari si impegnano a favorire l'espletamento di detti controlli anche mediante lo spostamento del bestiame in zone che verranno dal Comune o dai servizi veterinari di volta in volta indicate.

Articolo 18

1. Nell'ipotesi di ammissione al pascolo di bestiame non appartenenti ad allevatori residenti in Sanza, detto bestiame dovrà essere preventivamente controllato da parte dei

competenti servizi veterinari o dal personale del Comune in appositi punti di controllo bestiame che verranno tempestivamente indicati al Comune.

Articolo 19

1. Il godimento in natura dei pascoli dovrà avvenire nel più rigoroso rispetto delle norme previste dal presente regolamento, delle direttive e delle indicazioni che di volta in volta verranno fornite dal Comune, nonché di tutte le disposizioni di legge statali e regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'utilizzazione e l'utilizzo dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

Articolo 20

1. Oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 11, il Comune può pervenire, previa audizione dei fidatari interessati, alla revoca della concessione in tutti i casi di accertata grave o reiterata violazione delle norme del presente regolamento.
2. È da considerarsi grave, con riferimento a quanto previsto dal 1° comma, il comportamento di quei fidatari che non rispettano la zona di pascolo loro assegnata.

Articolo 21

1. Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato e della Regione, il Comune punirà con una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo di lire sessantamila ad un massimo di lire centoventimila per ogni capo irregolarmente immesso al pascolo, qualsiasi violazione al presente regolamento.
2. Si applicano, ove non risultino incompatibili, le norme di cui al Capo I della legge 24.11.1981, n. 689.
3. Il Comune, inoltre, sposterà denuncia all'Autorità Giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639 c.p. o di altri reati.

Articolo 22

1. Il presente regolamento e le sue eventuali e successive modifiche sono adottati, approvati e pubblicati secondo le norme previste per i regolamenti comunali.